



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO**

Il presente Decreto Delegato viene presentato in applicazione della Legge 19 settembre 2014 n. 147 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio", sia per determinare le regole e il funzionamento della banca dati *on line* dell'Ufficio del Lavoro che per determinare le modalità con le quali si attivano le prestazioni di solidarietà familiare, già stabilite dalla legge.

L'articolo 1 riconferma l'obbligatorietà della registrazione preventiva alla banca dati per accedere o svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, l'articolo 2 e l'articolo 3 descrivono le modalità operative di iscrizione e cancellazione dalla banca dati, declinando la certificazione da produrre ed introducendo una novità molto importante nel nostro sistema: la possibilità, in aggiunta all'Ufficio del Lavoro, da parte dei Sindacati registrati dei lavoratori, delle Associazioni di categoria registrate e dei liberi professionisti di poter materialmente coadiuvare o sostituirsi ai propri iscritti, e non iscritti, sia nello svolgimento della pratica di registrazione alla banca dati che nella formalizzazione della pratica di assunzione. Infatti, i sindacati dei lavoratori possono agire per lavoratori e famiglie mentre le associazioni di categoria e i liberi professionisti possono operare per i datori di lavoro ma anche per i lavoratori. Resta ferma la possibilità per il lavoratore già iscritto alle Liste di avviamento al lavoro, ovvero per gli aventi diritto ad iscriversi, di effettuare la registrazione *on line* senza alcuna formalità.

Questo è un passo molto importante nel percorso di semplificazione amministrativa, sia attraverso la realizzazione di una procedura informatica *on line* che non preveda la necessità di recarsi all'Ufficio del Lavoro per la pratica di assunzione, una volta effettuata la registrazione, ma anche nella possibilità di delega di tale attività a soggetti qualificati.

Infine, l'articolo 7 descrive, ad integrazione della definizione dei soggetti interessati, come si esplica l'attività di supporto lavorativo gratuito per solidarietà familiare. Questa pratica, la cui regolamentazione si è resa necessaria a favore e sostegno delle piccole attività specialmente in relazione con il pubblico, viene riservata esclusivamente ai titolari di impresa individuale che opera esclusivamente nei settori già previsti dalla Legge e ai liberi professionisti iscritti all'Albo professionale, attraverso il supporto lavorativo occasionale e gratuito di familiari, effettivamente residenti in territorio sammarinese anche pensionati, quali il coniuge non legalmente separato e i familiari di primo grado in linea retta.

San Marino, 23 aprile 2015/1714d.F.R.

Il Segretario di Stato
Iro Belluzzi



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 – 47890 San Marino
Tel. +378 (0549) 885336 – Fax +378 (0549) 882535 – segreteria.lavoro@gov.sm
www.lavoro.sm